



## Comune di S A S S A R I

### Ordinanza n. 110 del 23/11/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

**MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 04 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTO** il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante "*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**TENUTO CONTO** del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**RICHIAMATE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**ESAMINATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

**VISTI** i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

**ATTESA** l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

**RITENUTO** di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

**PRESO ATTO** dei primi , ancorché lievi, segnali statistici di una iniziale efficacia delle misure di contenimento e delle restrizioni finora adottate, in termini di rallentamento della diffusione del contagio, si ritiene di dover confermare e rafforzare ove necessario le predette disposizioni;

## ORDINA

Per le motivazione espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 3 novembre 2020, ad integrazione e parziale modificazione delle prescrizioni di cui alle ordinanze n.91 del 14 ottobre 2020, n. 93 del 18 ottobre 2020, n.95 del 26.10.2020, n.100 del 5 novembre 2020, nn. 101 e 106 del 13 novembre 2020 la cui scadenza per quanto non contrasta con il presente provvedimento è differita al 3 dicembre 2020 si dispone:

**a)** L'inottemperanza ad una o più prescrizioni imposte con ordinanza sindacale sia ai titolari degli esercizi di ristorazione che ai titolari di qualsivoglia altra attività commerciale, intesa come esercizio di vicinato, ovvero come media o grande struttura di vendita (anche se posta all'interno di un centro commerciale), ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

1. per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze sindacali in corso di validità la chiusura dell'attività per 5 giorni;
2. per la seconda violazione, la chiusura dell'attività per dieci giorni;
3. per la terza violazione la chiusura dell'attività per quindici giorni;
4. dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

**b)** E' fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone;

In caso di mancata ottemperanza alle ordinanze sindacali in corso di validità seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74 e delle eventuali sanzioni aggiuntive disposte dalle succitate ordinanze adottate da questa Amministrazione;

**Il presente provvedimento assume efficacia dalla data odierna fino al 3 dicembre 2020, scadenza temporale confermata anche per le ordinanze nn. 91/2020, 93/2020, 95/2020, n 100/2020, nn. 101 e 106 del 13 novembre 2020; per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione il disposto di cui al DPCM del 3 novembre 2020;**

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune [www.comune.sassari.it](http://www.comune.sassari.it).

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), [tss29374@pec.carabinieri.it](mailto:tss29374@pec.carabinieri.it);
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it);
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it);
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, [ss0500000p@pec.gdf.it](mailto:ss0500000p@pec.gdf.it);
- ATSSardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica; [serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
- Servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste – Sassari: [cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it)

Sassari, 23 novembre 2020

## **IL SINDACO**

**Prof . Gian Vittorio Campus**

---